

Carta Visa Business e Visa Corporate di Banca Sella

Polizza n. ITBFIC07079

Contratto di Assicurazione Protezione Prelievi, Protezione Acquisti, contro gli Infortuni e di Assistenza

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui
alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Data di aggiornamento: ottobre 2019

Indice

| | |
|---|----|
| SEZIONE 1 - DEFINIZIONI DI POLIZZA | 3 |
| SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | 7 |
| Art.1. Dichiarazioni del Contraente | 7 |
| Art.2. Forma delle comunicazioni e validità delle variazioni | 7 |
| Art.3. Variazioni di rischio | 7 |
| Art.4. Determinazione e pagamento del Premio | 7 |
| Art.5. Regolazione del Premio..... | 8 |
| Art.6. Data di effetto e durata della Polizza Collettiva..... | 8 |
| Art.7. Modalità di Disdetta e rinnovo della Polizza Collettiva..... | 8 |
| Art.8. Data di effetto e durata della copertura assicurativa per singolo Assicurato | 8 |
| Art.9. Rivalsa | 8 |
| Art.10. Altre assicurazioni | 9 |
| Art.11. Foro competente | 9 |
| Art.12. Oneri fiscali | 9 |
| Art.13. Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge | 9 |
| Art.14. Comunicazione dei flussi operativi tra il Contraente | 9 |
| Art.15. Modalità di comunicazione all'Assicurato della documentazione contrattuale | 9 |
| Art.16. Dati personali | 9 |
| Art.17. Termine di prescrizione | 9 |
| SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE..... | 10 |
| Art.18. Oggetto dell'assicurazione | 10 |
| Art.19. Persone Assicurate | 11 |
| Art.20. Protezione Prelievi | 11 |
| Art.21. Protezione d'Acquisto | 11 |
| Art.22. Infortuni | 12 |
| 23.1 Rischio volo..... | 12 |
| Art.23. Assistenza viaggi online | 12 |
| 23.1 Servizio informazioni/prenotazioni..... | 12 |
| 23.2 Viaggi e soggiorni on-line..... | 13 |
| 23.3 Assicurazione Bagaglio..... | 13 |
| 23.4 Assicurazioni Spese di Annullamento Viaggio | 13 |
| SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI..... | 15 |
| Art.24. Persone non assicurabili e limiti di età | 15 |
| Art.25. Limiti territoriali | 15 |
| Art.26. Limite Catastrofale relativo alla garanzia Infortuni Rischio volo | 15 |
| Art.27. Esclusioni | 15 |
| Art.28. Limiti di sottoscrizione | 18 |
| Art.29. Criteri di indennizzabilità | 18 |
| Art.30. Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro..... | 18 |
| Art.31. Esclusione di compensazioni alternative..... | 18 |
| SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO..... | 19 |
| Art.32. Denuncia di Sinistro – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro | 19 |
| 32.1 Obblighi generali applicabili a tutte le garanzie | 19 |
| 32.2 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Protezione Prelievi | 19 |
| 32.3 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Protezione d'Acquisto..... | 19 |
| 32.4 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Infortuni | 19 |
| 32.5 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Assistenza | 19 |
| 32.6 Assicurazione Bagaglio..... | 20 |

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale C 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

| | |
|--|----|
| Art.33. Pagamento dell'Indennizzo..... | 21 |
| Art.34. Prova..... | 21 |
| Art.35. Controversie | 21 |

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza, assumono il seguente significato:

A

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: la persona fisica maggiorenne, residente e/o domiciliata in Italia, titolare di Carta Visa Business o Visa Corporate emessa dal Contraente, ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione Assistenza: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore s'impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Assicurazione Infortuni: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore s'impegna a garantire all'Assicurato un indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.

Assicurazione Furto: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore s'impegna ad indennizzare l'Assicurato per i danni da esso subiti derivanti dal furto e/o la rapina delle cose assicurate.

Assistenza: l'aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato per il tramite della Centrale Operativa e fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

B

Bagaglio: la valigia, il baule e gli oggetti di uso personale in essi contenuti che l'Assicurato porta con sé in viaggio nonché gli oggetti d'uso personale contenuti nel bagagliaio del veicolo

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Carta: la Carta Visa Business o Visa Corporate emessa dal Contraente.

Casa: il fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza dell'Assicurato situato in Italia, adibito ad uso esclusivo abitativo, residenza anagrafica dell'Assicurato.

Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 - Roma, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell'Assicurato, le prestazioni di Assistenza previste dal presente contratto di assicurazione.

Coniuge: il coniuge dell'Assicurato, per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Contraente (della Polizza Collettiva): Banca Sella S.p.A.

Contratto: il contratto di assicurazione in forma collettiva ad adesione automatica stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse degli Assicurati e con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un rischio al quale l'Assicurato è esposto.

D

Danno: il pregiudizio subito dall'Assicurato in conseguenza di un sinistro.

Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un sinistro.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Disdetta: la comunicazione che le Parti devono inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.

Domicilio: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Estero: tutti i Paesi del mondo, ad esclusione dell'Italia.

F

Famiglia/Familiare: la persona legata da vincoli di parentela con l'Assicurato e con lui stabilmente convivente, così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice "**Assoluta**" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia si dice invece "**Relativa**" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Furto: il reato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto Aggravato: furto, aggressione o effrazione (con scasso).

Furto con Destrezza: il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso all'Assicurato, sia con agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, ma a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

Furto Semplice: la sottrazione del bene assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da terzi nei confronti dell'Assicurato.

I

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

In Viaggio: qualunque località ad oltre 50km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Intermediario: l'Intermediario assicurativo, Banca Sella S.p.A., iscritto alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) in data 01/02/2007, n° D000027126, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al presente contratto di assicurazione.

Invalità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

L

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

M

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

P

Periodo di Assicurazione: il periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della Polizza Collettiva. Quando riferito alla copertura relativa al singolo Assicurato, il Periodo di Assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno di attivazione della Carta, come meglio specificato all'Articolo 8.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Polizza Collettiva: il contratto stipulato dal Contraente e l'Assicuratore nel quale sono definite le caratteristiche della presente polizza.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l'assicurazione infortuni appartiene. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Q

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

R

Rapina: il reato previsto dall'Art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Residenza: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale, come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

S

Scippo: il reato previsto dagli Art. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

Sottolimito: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

T

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.

Terzi: qualunque persona fisica e/o giuridica ad esclusione del Coniuge, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

Titolare: la persona fisica intestataria della Carta assicurata emessa dal Contraente.

V

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1. Dichiarazioni del Contraente

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.2. Forma delle comunicazioni e validità delle variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto all'Assicuratore o all'Intermediario cui la Polizza è assegnata, oppure al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dall'Assicuratore. Qualunque modificazione del Contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto da entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore).

Art.3. Variazioni di rischio

Il Contraente informerà senza indugio l'Assicuratore di qualsiasi cambiamento significativo e permanente del rischio.

Qualora durante il periodo di validità del presente Contratto il rischio aumenti a tal punto che l'Assicuratore lo avrebbe assicurato a condizioni diverse se fosse esistito al momento della stipula del Contratto, l'Assicuratore dovrà, entro 1 mese dal giorno in cui prende atto della variazione, proporre al Contraente la modifica del Contratto con effetto retroattivo alla data dell'insorgere del maggior rischio. Qualora la proposta di modifica del Contratto sia rifiutata dal Contraente o se, allo scadere del periodo di 1 mese dalla ricezione della proposta, questa non venga accettata, l'Assicuratore potrà rescindere il Contratto entro 15 giorni.

Qualora, invece, l'Assicuratore fornisca la prova che non avrebbe in nessun caso assicurato il maggior rischio, avrà diritto alla risoluzione del Contratto da esercitarsi entro 1 mese dal giorno in cui sia venuto a conoscenza della reale portata del rischio stesso.

Nel caso in cui si verifichi un Sinistro e il Contraente non abbia adempiuto all'obbligo su menzionato:

- l'Assicuratore sarà tenuto a fornire la prestazione concordata laddove il Contraente non possa essere ritenuto responsabile della mancata notifica;
- la prestazione che l'Assicuratore deve erogare sarà ridotta proporzionalmente alla differenza tra il Premio pagato e il Premio che il Contraente avrebbe dovuto pagare se avesse debitamente denunciato il rischio, laddove la mancata notifica possa essere attribuita al Contraente.

Tuttavia, qualora l'Assicuratore fornisca la prova che non avrebbe in alcun caso assicurato il maggior rischio, avrà soltanto l'obbligo di rimborsare i Premi pagati; nel caso in cui il Contraente non abbia adempiuto a tale obbligo con inganno intenzionale, l'Assicuratore potrà ridurre la copertura.

I Premi giunti a scadenza fino al giorno in cui l'Assicuratore ha preso atto dell'intenzionale omissione di cui sopra, saranno considerati di competenza legittima dell'Assicuratore a titolo di risarcimento danni.

Art.4. Determinazione e pagamento del Premio

Il Premio è sempre determinato per Periodi di Assicurazione di 365 giorni, salvo il caso di Contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Il Contraente è tenuto a pagare all'Assicuratore o all'Intermediario cui la Polizza è assegnata, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del Contratto, i Premi stabiliti dalla Polizza medesima.

Il premio per ciascuna Carta è definito in base a quanto esposto sul frontespizio di Polizza.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dall'Assicuratore o dall'Intermediario cui la Polizza è assegnata, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di mora di 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui si effettua il pagamento del Premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Trascorso tale termine di mora, l'Assicuratore ha diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto tramite lettera raccomandata, fermo il diritto ai Premi scaduti o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi al pagamento del Premio, l'Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligato per i Sinistri verificatisi nel periodo in cui l'assicurazione è sospesa.

L'Assicuratore ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art.5. Regolazione del Premio

Il Contraente è tenuto a corrispondere il Premio stabilito nel frontespizio di Polizza alla firma della Polizza.

Successivamente, entro 60 giorni dalla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione della presente Polizza, ossia ogni **31/12** di ogni anno, si provvederà ad effettuare l'eventuale conguaglio del Premio anticipato sulla base del numero delle Carte attive, dietro emissione da parte dell'Assicuratore di regolare documento. **Il relativo pagamento del Premio dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 giorni dalla ricezione di tale documento.** Entro 60 giorni dalla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'Assicuratore l'elenco delle Carte che dovranno ritenersi assicurate per il successivo Periodo di Assicurazione.

Nel caso in cui il numero delle Carte indicate sia superiore e/o inferiore al numero relativo al precedente Periodo di Assicurazione, l'Assicuratore provvederà all'emissione di apposita appendice nella quale risulterà:

- per il Periodo di Assicurazione trascorso la regolazione del Premio, calcolata applicando al numero delle Carte in eccedenza e/o diminuzione il Premio per Carta indicato nel frontespizio di Polizza ma ridotto del 50%;
- per il successivo Periodo di Assicurazione il nuovo Premio annuo determinato sulla base della comunicazione di cui sopra.

Se il Contraente non effettua la comunicazione dei dati sopra indicati, la garanzia assicurativa si intenderà valida esclusivamente per il numero delle Carte già indicate all'inizio del Periodo di Assicurazione precedente.

Per i Contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, l'Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligato per i Sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce il mancato pagamento del Premio.

Nella medesima appendice di cui sopra, l'Assicuratore provvederà inoltre a calcolare il Premio anticipato per il successivo Periodo di Assicurazione, applicando il Premio pattuito per ciascuna Carta ad un numero pari al 100% dell'ultimo consuntivo e cioè:

$$100\% \quad \text{del numero delle Carte al } 31/12 \text{ del Periodo di Assicurazione precedente}$$

$$\times$$

$$100\% \quad \text{del Premio annuo per ciascuna Carta in base a quanto esposto nell'Appendice 1 di Polizza} =$$

L'importo risultante corrisponde al nuovo Premio annuo anticipato.

Art.6. Data di effetto e durata della Polizza Collettiva

La Polizza Collettiva ha una durata pari a 12 mesi per il primo Periodo di Assicurazione con decorrenza dalle ore 24.00 del **31.12.2017** e scadenza alle ore 24.00 del **31.12.2018**.

Per i Periodi di Assicurazione successivi al primo la durata è pari a 12 mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del **01.01** e scadenza alle ore 24.00 del **31.12** di ogni anno. L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio di Polizza, se in quel momento il Premio è stato pagato; in caso contrario, dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite dalla presente Polizza.

Il Contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo, ferma la facoltà delle Parti di esercitare la Disdetta secondo le modalità previste dal presente Contratto.

Art.7. Modalità di Disdetta e rinnovo della Polizza Collettiva

In mancanza di Disdetta inviata da una delle Parti tramite lettera raccomandata almeno 60 giorni prima del termine del Periodo di Assicurazione **31/12/2018**, il Contratto è rinnovato per 365 giorni e così successivamente.

Art.8. Data di effetto e durata della copertura assicurativa per singolo Assicurato

La copertura assicurativa per singolo Assicurato ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di attivazione della Carta e ha la durata di 12 mesi.

La copertura assicurativa decade allorché il Titolare cessa di essere tale, oppure alla data di scadenza della presente Polizza, a seconda di quale dei due casi si verifichi prima.

Art.9. Rivalsa

Qualora al Titolare venga corrisposto un Indennizzo per perdita o danni dei beni assicurati, egli trasferirà all'Assicuratore tutti i diritti per la rivalsa nei confronti dei responsabili della Perdita, Furto, Furto con Destrezza o Danneggiamento, fino all'ammontare indennizzato.

Resta inteso che i beni acquistati dal Titolare che siano oggetto di furto ai sensi della presente Polizza e per i quali l'Assicuratore abbia disposto la liquidazione dell'Indennizzo, diventeranno di proprietà dell'Assicuratore in seguito a loro eventuale ritrovamento.

Art.10. Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono stipulate separatamente più assicurazioni presso diverse compagnie di assicurazione, l'Assicurato deve darne avviso a ciascuna compagnia di assicurazione.

Se l'Assicurato omette dolosamente di darne avviso, le compagnie di assicurazione non sono tenute a pagare l'indennità.

In caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto ad informare tutte le compagnie di assicurazione a norma dell'Articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuna il nome delle altre.

L'Assicurato può chiedere a ciascuna compagnia di assicurazione l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. La compagnia di assicurazione che ha indennizzato l'Assicurato, ha diritto di regresso contro le altre compagnie per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Se una compagnia di assicurazione è insolvente, la sua quota viene ripartita fra le rimanenti compagnie.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art.11. Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente polizza, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art.12. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.13. Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati (anche per mancanza di conoscenze specifiche e tecniche) attraverso ogni canale di contatto desumibile dal Contratto stesso.

Art.14. Comunicazione dei flussi operativi tra il Contraente

Il Contraente e l'Assicuratore scambieranno vicendevolmente le informazioni e i dati relativi ai flussi operativi necessari alla gestione della presente Polizza secondo quanto stabilito nell'Allegato 2 – "Scambio flussi operativi tra CHUBB e BANCA SELLA".

Art.15. Modalità di comunicazione all'Assicurato della documentazione contrattuale

È compito del Contraente comunicare mediante supporto cartaceo o digitale l'estratto delle Condizioni di Assicurazione ai sensi della normativa vigente.

Art.16. Dati personali

L'Assicuratore e il Contraente provvederanno, ciascuna per quanto di propria rispettiva competenza, agli incumbenti ad essi facenti carico quali titolari o responsabili del trattamento di dati personali degli Assicurati ai sensi della normativa vigente.

Art.17. Termine di prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data di accadimento del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile.

SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art.18. Oggetto dell'assicurazione

Per poter beneficiare delle Prestazioni Assicurate previste dalla presente Polizza, è condizione indispensabile che l'Assicurato sia Titolare di Carta così come definito nella "Sezione 1 – Definizioni di Polizza".

La presente Polizza prevede le seguenti garanzie, come meglio specificato negli articoli successivi:

- **Protezione Prelievi;**
- **Protezione Acquisti;**
- **Infortuni;**
- **Assistenza.**

La copertura assicurativa per singolo Assicurato avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di attivazione della Carta, così come risultante dai flussi trasmessi dal Contraente all'Assicuratore secondo le modalità previste in Polizza.

Gli Indennizzi e i Massimali sono indicati nella tabella sottostante:

| GARANZIE | MASSIMALI | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
|---|--|--|
| PROTEZIONE PRELIEVI (*) | € 500,00 per Sinistro/Periodo di Assicurazione | No Franchigia |
| PROTEZIONE ACQUISTI (*) <ul style="list-style-type: none"> • Furto, Furto con destrezza, Scippo, Rapina, Furto aggravato, dei beni acquistati interamente o parzialmente (***) con la Carta, entro le 24 h dalla data di acquisto del bene. • Rimborso per il rifacimento dei documenti personali | € 1.000,00 per Sinistro con i seguenti Sottolimiti: <ul style="list-style-type: none"> • € 500,00 per sottrazione di beni su/da mezzi di trasporto pubblico o mezzi privati con funzione di trasporto pubblico (ad esempio taxi, car sharing) • € 250,00 relativamente ai Danni da Scippo • € 250,00 relativamente a spese per il rifacimento di documenti a seguito di sottrazione degli stessi | No Franchigia |
| INFORTUNI <ul style="list-style-type: none"> • Infortuni nel proprio domicilio • Infortuni subiti in occasione di Furto, Furto con Destrezza, Scippo, Rapina nel proprio domicilio • Rischio volo | Caso Morte € 15.000,00 Caso Invalidità Permanente € 15.000,00 Caso Morte € 100.000,00 Caso Invalidità Permanente € 100.000,00 | IP fino al 50% nessun Indennizzo; dal 50% parificato al 100% IP fino al 60% nessun Indennizzo; dal 60% parificato al 100% |

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

| | | |
|---|---|--|
| <p>ASSISTENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Assicurazione bagaglio Annullamento viaggio (assicurazioni spese di annullamento viaggio) | <p>€ 750, 00 per Assicurato. Con i seguenti Sottolimiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spese di rifacimento dei documenti € 25,00; Danni alle apparecchiature foto/cineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, occhiali da vista e da sole, entro il 50% della somma assicurata; Danni cagionati a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli, pietre preziose, perle, orologi ed oggetti in oro, argento o platino, pellicce ed altri oggetti preziosi, entro il 30% della somma assicurata; Danni derivanti da dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato; rottura non conseguente ad incidente occorso al mezzo di trasporto o a causa di forza maggiore; Furto con scasso del Bagaglio del veicolo regolarmente chiuso a chiave; Furto dell'intero veicolo, entro il 50% della somma assicurata; Massimale per oggetto € 150,00. <p>€ 2.000,00 per Assicurato</p> | <p>No Franchigia</p> <p>Scoperto pari al 20%</p> |
|---|---|--|

(*) Vale solo per il Titolare, senza limiti di età.

(**) Quando il prezzo di acquisto è stato pagato solo parzialmente tramite la Carta, il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

Art.19. Persone Assicurate

Sono assicurabili i Titolari di Carta e i Familiari con lui conviventi senza alcun limite di età.

Art.20. Protezione Prelievi

Qualora l'Assicurato sia vittima di Furto, Furto con Destrezza, Scippo e/o Rapina del denaro contante prelevato dal Titolare tramite la Carta verificatosi entro le 24 ore successive al momento del prelievo, l'Assicuratore garantisce il risarcimento dell'importo sottratto, purché sia presentata regolare denuncia alle Autorità competenti entro le 48 ore successive al momento del prelievo, fino al Massimale indicato nella tabella sopra riportata.

La presente garanzia decorre dal momento dell'effettivo prelievo del denaro contante tramite la Carta e rimane operativa per le successive 24 ore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, pertanto l'Assicuratore rinuncia espressamente a valersi del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art.21. Protezione d'Acquisto

L'Assicuratore garantisce il pagamento di un Indennizzo a seguito di perdita, Furto, Furto con Destrezza, danneggiamento, anche se avvenuti presso il domicilio dell'Assicurato, dei beni acquistati dal Titolare esclusivamente tramite la Carta, a condizione che la perdita, il Furto, il Furto con Destrezza o il danneggiamento avvengano entro le 48 ore successive alla data di acquisto del bene, fino al Massimale indicato nella tabella sopra riportata.

La presente garanzia decorre dal momento di acquisto del bene tramite la Carta e rimane operativa per le successive 48 ore dalla data di acquisto o di consegna del bene.

L'Assicuratore garantisce, inoltre, il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il rifacimento dei documenti a seguito di sottrazione degli stessi, entro il Massimale indicato nella tabella sopra riportata.

Si precisa, inoltre, che per "beni acquistati" si intendono anche gioielli, orologi, metalli preziosi, pietre preziose, telefoni cellulari, oggetti d'arte, collezioni o parti di collezioni, entro i Sottolimiti indicati nella "Tabella degli indennizzi e dei Massimali" sopra riportata.

La presente Polizza non sostituisce altre coperture assicurative che pure coprono danni materiali e diretti, perdite e furti dei beni assicurati; pertanto, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicuratore liquida l'Indennizzo solo per la differenza tra l'ammontare del Danno e la somma effettivamente risarcita da altre assicurazioni, fermo restando le limitazioni ed esclusioni di seguito esplicitate.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

In caso di Sinistro il Titolare è obbligato a comunicare all'Assicuratore l'esistenza di altre coperture assicurative per gli stessi rischi coperti dalla presente Polizza e a dare contestualmente comunicazione del Sinistro ad altra eventuale compagnia di assicurazione relativamente alla copertura in oggetto.

Art.22. Infortuni

La presente garanzia è operante per gli Infortuni subiti dal Titolare, dai Familiari con lui conviventi e dagli estranei, intendendosi per tali gli ospiti, i domestici e i fornitori di beni e/o servizi della Famiglia del Titolare, nella dimora abituale del Titolare, comprese le relative pertinenze. L'assicurazione s'intende, inoltre, estesa agli Infortuni subiti dall'Assicurato in occasione di Furto, Furto con Destrezza, Scippo e/o Rapina dal momento in cui la Carta viene utilizzata e fino al raggiungimento del proprio domicilio.

La garanzia ha effetto dal momento in cui l'Assicurato è in possesso di tutti i requisiti per utilizzare la Carta e cessa automaticamente alla data di perdita della qualità di Titolare, oppure dalla data di cessazione della presente Polizza.

L'assicurazione è operante per la somma complessiva di:

- Euro 15.000,00 in caso di Morte, ridotta al 50% per gli Assicurati di età pari o inferiore ai 14 anni;
- Euro 15.000,00 in caso di Invalidità Permanente, intendendosi per tale l'Invalidità di grado non inferiore al 50% e parificando al 100% quella di grado superiore.

Per stabilire il grado di Invalidità Permanente si farà riferimento alla Tabella INAIL, con l'intesa che la liquidazione verrà effettuata in contanti anziché sotto forma di rendita.

Sono considerati Infortuni indennizzabili gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità Permanente, purché queste si verifichino entro 2 anni dal giorno in cui l'Infortunio si è verificato.

23.1 Rischio volo

Sono, inoltre, oggetto di copertura gli Infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei, incluso il tragitto in itinere compiuto dall'Assicurato in qualità di passeggero pagante a bordo di mezzi di trasporto pubblici (esclusi taxi e noleggio) utili a raggiungere e/o lasciare l'aeroporto, il porto o la stazione ferroviaria.

L'assicurazione vale per gli Infortuni subiti dal Titolare e dei suoi Familiari, intendendosi per tali il Coniuge, i figli oltre il 18° anno e sino al 23° anno di età purché studenti ed inclusi nello stato di famiglia del Titolare, durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. Restano esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, del Contraente o dell'Assicurato stesso. Sono inoltre compresi gli eventuali Infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento, compreso quindi l'eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l'Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo.

Si precisa quanto segue:

- se l'Infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, l'Assicuratore liquida ai Beneficiari designati dall'Assicurato o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali la somma di Euro 100.000,00;
- se l'Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente di grado pari o inferiore al 60%, l'Assicuratore non liquiderà alcun Indennizzo; qualora l'Invalidità Permanente fosse pari o superiore al 60% della totale, l'Assicuratore liquiderà la somma pari ad Euro 100.000,00.

Resta espressamente convenuto che in nessun caso l'Assicuratore potrà essere chiamato a risarcire a seguito di Sinistro un Indennizzo complessivo superiore a Euro 100.000,00, qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull'aeromobile. Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli Indennizzi liquidabili a termini di Polizza in dipendenza del medesimo Sinistro, l'Assicuratore liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli Indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di Polizza, salvo quanto disposto dalla presente clausola.

La copertura assicurativa vale anche per gli Infortuni subiti dall'Assicurato in viaggio a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, incluso il tragitto, in itinere, compiuto dall'Assicurato in qualità di passeggero pagante a bordo di mezzi di trasporto pubblico (esclusi taxi e noleggio) utili a raggiungere e/o a lasciare l'aeroporto, il porto o la stazione ferroviaria.

La garanzia è subordinata al preventivo acquisto del/dei biglietto/i di viaggio tramite la Carta.

Art.23. Assistenza viaggi online

23.1 Servizio informazioni/prenotazioni

La presente prestazione viene fornita 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni o prenotazioni in merito ad alberghi, aerei, aerotaxi, ristoranti, taxi, traghetti, auto a noleggio (a tariffe agevolate in Italia), la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste o effettuerà le prenotazioni nei limiti della disponibilità locale e degli orari di apertura dei relativi centri di prenotazione.

23.2 Viaggi e soggiorni on-line

Qualora l'Assicurato desideri verificare la disponibilità o effettuare una prenotazione garantita di alberghi o aerei, oppure desideri conoscere i viaggi offerti nel mese o chiedere l'organizzazione di un viaggio personalizzato, la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto l'Assicurato e l'agenzia di viaggio che, a sua volta, metterà a disposizione dell'Assicurato in caso di prenotazione:

- 1600 alberghi convenzionati presso i quali l'Assicurato potrà beneficiare di condizioni agevolate;
- offerte speciali su pacchetti viaggio preparati periodicamente;
- tariffe speciali turistiche delle principali compagnie aeree.

Tutti i costi relativi all'acquisto dei biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'Assicurato e verranno regolati direttamente con l'agenzia di viaggio. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'Assicurato e detta agenzia. La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, senza costi aggiuntivi e verrà gestita dall'agenzia di viaggio.

23.3 Assicurazione Bagaglio

La presente garanzia è operante a condizione che i documenti di viaggio siano stati acquistati tramite la Carta.

L'Assicuratore garantisce il risarcimento dei Danni materiali e diretti cagionati al Bagaglio e agli effetti personali che l'Assicurato aveva con sé all'inizio del viaggio, compresi gli abiti indossati, causati da Furto, Furto con scasso, Scippo, Rapina, perdita, smarrimento e/o avaria, fino alla concorrenza della somma massima pari ad Euro 750,00 per Assicurato.

In caso di Furto, Rapina, Scippo o smarrimento della Carta d'Identità, del Passaporto e della Patente di guida, l'Assicuratore rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il rifacimento di tali documenti, purché certificati da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza di Euro 25,00 in eccedenza ai Massimali predetti.

Per viaggi effettuati in aereo, treno, bus o nave, la garanzia è operante dalla stazione di partenza a quella di arrivo in Italia fino alla conclusione del viaggio.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i Danni cagionati alle apparecchiature foto/cineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, occhiali da vista e da sole.
- Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i Danni cagionati a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli, pietre preziose, perle, orologi ed oggetti in oro, argento o platino, pellicce ed altri oggetti preziosi. Tali beni sono coperti solo se indossati o consegnati in deposito in albergo;
- La somma assicurata prevista è inoltre ridotta del 50% per Danni derivanti da dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato; rottura non conseguente ad incidente occorso al mezzo di trasporto o a causa di forza maggiore; Furto con scasso del Bagaglio del veicolo regolarmente chiuso a chiave; Furto dell'intero veicolo.
- Fermi i Massimali suddetti, l'Indennizzo massimo per ogni oggetto non potrà superare l'importo di Euro 150,00. I corredi foto/cineottici (macchina fotografica, telecamera, lampeggiatori, obiettivi, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.
- Gli oggetti acquistati nel corso del viaggio sono rimborsati solo dietro presentazione ricevuta d'acquisto originale.

23.4 Assicurazioni Spese di Annullamento Viaggio

La presente garanzia è operante a condizione che i documenti di viaggio siano stati acquistati tramite la Carta.

Qualora, a fronte dell'annullamento del viaggio o della locazione prenotati dovuto ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, all'Assicurato venisse addebitata dall'agenzia o dall'organizzazione viaggi una penale, l'Assicuratore rimborserà l'importo di detta penale di annullamento, esclusa la tassa di iscrizione, fino al Massimale di Euro 2.000,00 per Assicurato.

La garanzia è operante esclusivamente per l'annullamento dovuto a:

- Malattia, Infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso dell'Assicurato, del Coniuge, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di Malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è

necessaria la sua presenza; in caso di Malattia grave od Infortunio ad una delle persone indicate è data facoltà ai medici dell'Assicuratore di effettuare un controllo medico;

- Danni materiali che colpiscono la Casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria ed insostituibile la sua presenza;
- impossibilità a raggiungere a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
- citazione o convocazione dell'Assicurato in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente all'iscrizione al viaggio;
- annullamento del viaggio e/o locazione da parte dell'organizzazione viaggi per cause di forza maggiore (guerre, epidemie, scioperi, motivi politici, indisponibilità dei mezzi di trasporto, ecc.) entro i limiti contemplati nel Regolamento del programma di viaggio.

In caso di rinuncia al viaggio determinata da Malattia, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno Scoperto pari al 20% dell'ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al Massimale sopra indicato, lo Scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.

L'Assicuratore ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.

SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art.24. Persone non assicurabili e limiti di età

Sono assicurabili i Titolari della Carta senza alcun limite di età.

La garanzia "Rischio volo" non vale per le persone affette da alcoolismo e/o tossicodipendenza; la garanzia cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Art.25. Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per tutti i Paesi del mondo, ad esclusione dei seguenti Paesi: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Art.26. Limite Catastrofale relativo alla garanzia Infortuni Rischio volo

In nessun caso l'Assicuratore potrà essere chiamato a risarcire a seguito di Sinistro un Indennizzo complessivo superiore a Euro 100.000,00 qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull'aeromobile.

Art.27. Esclusioni

A. Esclusioni generali applicabili a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione tutti i casi in cui l'Assicurato non abbia preventivamente contattato l'Assicuratore oppure ne disattenda le indicazioni.

Sono altresì sempre escluse le seguenti fattispecie:

- casi noti o prevedibili prima della stipula della Polizza;
- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere,
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza;
- quarantene;
- atti di temerarietà;
- viaggi non aventi scopo turistico;
- viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della data di inizio del viaggio sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi speciali;
- viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo;

- guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore; pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport pericolosi o estremi, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- sinistri occorsi durante attività lavorative;
- negazione di visti consolari;
- dolo o colpa dell'Assicurato;
- tentato suicidio o suicidio;
- attività che implicano l'utilizzo di esplosivi e/o armi da fuoco;
- eventi non occorsi durante il viaggio.

B. Esclusioni applicabili alla garanzia Protezione Prelievi

Ad integrazione delle esclusioni comuni sopra indicate, l'Assicuratore non risponde per:

- Furto, Furto con Destrezza, Scippo e Rapina verificatisi a seguito o in conseguenza di atti di guerra, invasioni, ostilità, rivolte, insurrezioni, confisca per ordine di autorità pubbliche ovvero rischi connessi ad attività di contrabbando ed in generale rischi verificatisi in seguito ad azioni o attività illecite;
- Furto, Furto con Destrezza, Scippo e/o Rapina a causa di atto doloso o colposo da parte del Titolare;
- denunce per Furto, Furto con Destrezza, Scippo e/o Rapina per cui il Titolare volontariamente fa denuncia falsa e fraudolenta;
- Furto, Furto con Destrezza, Scippo e/o Rapina che non siano stati denunciati alle autorità competenti entro 48 ore dal momento in cui è avvenuto il sinistro;

C. Esclusioni applicabili alla garanzia Protezione d'Acquisto

Ad integrazione delle esclusioni comuni, si intendono altresì operanti le seguenti limitazioni:

- **L'Assicuratore non risponde della perdita, Furto o danni verificatisi a seguito o in conseguenza di:**
 - atti di guerra, invasioni, ostilità, rivolte, insurrezioni, confisca per ordine di autorità pubbliche ovvero rischi connessi ad attività di contrabbando ed in generale rischi verificatisi in seguito ad azioni o attività illecite;
 - normale usura;
 - danni causati da vizi del bene assicurato;
 - furto di veicoli a motore (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori ecc.) e di cicli;
 - furto da veicoli privati ad uso privato
- **L'Assicuratore non risponde della perdita o del danneggiamento o del furto dei seguenti beni:**
 - denaro, fermo restando quanto previsto dalla Garanzia Protezione Prelievi, o suo equivalente; effetti cambiari, travellers cheques, valori bollati, titoli di credito, biglietti, od altri effetti o monete negoziabili;
 - animali e piante vive;
 - materiale elettronico come computer, attrezzature e/o apparecchiature elettroniche, quando situati sul luogo di lavoro;
- **L'Assicuratore non risponde, infine per:**
 - perdita, Furto, Furto con Destrezza o danni subiti dal bene assicurato a causa di uso improprio, doloso o colposo da parte del Titolare;
 - perdita, Furto, Furto con Destrezza o danni subiti dai beni che siano stati fraudolentemente acquistati o donati dai Titolari;
 - denunce per perdita, Furto con Destrezza o danni per cui il Titolare volontariamente fa denuncia falsa e fraudolenta;

- i beni perduti o rubati che non siano stati denunciati alle Autorità competenti entro 48 ore dal momento in cui è avvenuto il Sinistro;
- perdita, Furto, Furto con Destrezza o danni a beni lasciati temporaneamente senza controllo in luogo aperto al pubblico;
- Furto diverso da quello con violenza o con scasso;
- Furto Semplice.

D. Esclusioni applicabili alla garanzia Rischio volo

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono esclusi gli Infortuni derivanti da:

- epilessia
- dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici.

E. Esclusioni applicabili alla garanzia Assicurazione Bagaglio

Ad integrazione delle esclusioni comuni, la garanzia non è operante per:

- danaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'Identità, Passaporto, Patente di Guida;
- tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
- danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi ed occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati insieme agli abiti ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo.

Qualora il viaggio acquistato tramite la Carta comprenda anche il noleggio di un veicolo la prestazione non è operante:

- in caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non regolarmente chiuso a chiave;
- in caso di furto senza scasso del bagaglio contenuto nel bagagliaio del veicolo;
- in caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo o comunque visibili dall'esterno;
- in caso di Furto tra le ore 20.00 e le 7.00, di bagaglio a bordo del veicolo quando lo stesso non sia stato ricoverato in una pubblica autorimessa custodita.

F. Esclusioni applicabili alla garanzia Spese di Annullamento Viaggio

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono esclusi i seguenti casi di rinuncia dovuti a:

Ad integrazione delle esclusioni comuni, sono esclusi i seguenti casi di rinuncia dovuti a:

- - Infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili il Coniuge, il/la figlio/a, i fratelli e le sorelle, il genitore o il/la suocero/a, un genero o una nuora dell'Assicurato;
- malattie nervose e mentali;
- motivi di lavoro;
- Furto, Rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio.
- i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato per iscritto la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati all'organizzazione viaggi o all'agenzia ed anche direttamente all'Assicuratore, entro 5 giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia;
- i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato per iscritto la comunicazione di cui al punto precedente entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di 5 giorni di cui al punto che precede cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.

Avvertenza

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun Indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni

commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

L'Assicuratore è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, l'Assicuratore è soggetto a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare Sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

Art.28. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più polizze dell'Assicuratore a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Nel caso in cui l'Assicurato sia Titolare di due o più Carte, l'Assicuratore corrisponderà un'Indennità per persona comunque non superiore ai Massimali indicati nella "Tabella degli Indennizzi e Massimali".

Art.29. Criteri di indennizzabilità

L'Assicuratore liquiderà il Sinistro fino a concorrenza dei Massimali indicati in Polizza.

Art.30. Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzato, le somme assicurate ai sensi di Polizza e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo pari a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Art.31. Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, l'Assicuratore non è tenuto a fornire prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art.32. Denuncia di Sinistro – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

32.1 Obblighi generali applicabili a tutte le garanzie

In caso di Sinistro, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve darne avviso all'Assicuratore, secondo le modalità di seguito indicate e ai recapiti indicati nella tabella "I Nostri Contatti". In caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, darne avviso a tutti le eventuali altre compagnie di assicurazione, indicando a ciascuna il nome delle altre compagnie (Art. 1910 del Codice Civile).

L'Assicurato deve, inoltre, mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

32.2 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Protezione Prelievi

In caso di Furto, Furto con Destrezza, Scippo e Rapina del denaro contante prelevato, l'Assicuratore deve entro e non oltre le 24 ore successive alla data del Sinistro:

- darne immediata comunicazione all'Assicuratore per il tramite dei contatti riportati nella presente Sezione, specificando le circostanze del Sinistro e l'importo del Danno;
- sporgere immediata denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, allegando una copia alla denuncia stessa;
- integrare la denuncia presentata all'Assicuratore allegando anche la copia dell'estratto conto comprovante il prelievo stesso.

L'Assicurato che non adempia, in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'Indennizzo.

32.3 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Protezione d'Acquisto

Il Titolare e/o il Beneficiario dovranno adoperarsi nel modo migliore e fare quanto possibile per evitare o diminuire la perdita o i danni ai beni assicurati.

In caso di perdita, Furto o danno l'Assicurato deve:

- darne immediata comunicazione all'Assicuratore per il tramite dei contatti riportati nella presente Sezione;
- compilare con tutti i dati richiesti e sottoscrivere la "Denuncia di Sinistro" non appena si sia venuti a conoscenza della perdita, del Furto o dei danni ai beni assicurati, e comunque entro e non oltre le 48 ore successive alla data del Sinistro, inviandola all'Assicuratore all'indirizzo riportata nella presente Sezione e corredandola da:
 - copia della denuncia all'Autorità competenti;
 - copia dell'estratto del conto corrente della Carta riportante le spese oggetto del Sinistro;
 - la ricevuta fiscale relativa al bene.

La mancata osservanza dei termini di cui sopra, nonché l'omissione dei documenti richiesti comporta la perdita del diritto all'Indennizzo previsto dal presente Contratto.

In caso di danneggiamento l'Assicuratore ha la facoltà di richiedere al Titolare l'invio del bene stesso per cui è richiesto il risarcimento ad un indirizzo designato; in tal caso, le spese di spedizione e invio saranno a carico del Titolare.

32.4 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Infortuni

La denuncia del Sinistro deve essere trasmessa per iscritto all'Assicuratore entro 30 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Se l'Infortunio comporta la morte dell'Assicurato, l'Assicuratore deve esserne informato entro i 30 giorni successivi.

La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora del Sinistro e deve essere corredata da un certificato medico.

L'Assicurato è obbligato a mettersi sotto cure mediche immediatamente dopo l'Infortunio, a seguire le prescrizioni mediche e a trattenersi dal commettere atti che possono ostacolare la cura.

L'Assicuratore, qualora ritenga che il Sinistro non indennizzabile a termini di Polizza, ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Assicurato e al Contraente.

32.5 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Assistenza

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

In caso di richiesta di Assistenza, l'Assicurato è tenuto a contattare la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al numero **800 333 662** (dall'estero: +39 06 42115773) per la richiesta di intervento nei casi previsti in Polizza.

32.6 Assicurazione Bagaglio

In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà denunciare per iscritto il Danno all'Assicuratore entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui lo stesso si è verificato, fornendo entro 60 giorni dalla data del Sinistro quanto di seguito indicato:

- nome, cognome indirizzo e numero di telefono;
- numero Carta;
- copia biglietti di viaggio o estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il Sinistro, riportante le circostanze, l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la loro data di acquisto, i nominativi degli Assicurati che hanno subito il Danno;
- copia del reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- fatture, scontrini, ricevute comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.

In caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero Bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo, l'Assicurato deve inoltre fornire:

- copia del PIR (Rapporto Irregolarità del Bagaglio) effettuato immediatamente presso l'ufficio aeroportuale Lost And Found;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;

L'Assicuratore potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del Sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato è tenuto a trasmettere. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico sia di quelli eventualmente richiesti, può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.

Il Danno è liquidato a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza in base al valore commerciale che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita all'Assicuratore. In caso di oggetti acquistati non oltre 3 mesi prima del verificarsi del Sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

In caso di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa e inviare una denuncia scritta all'Assicuratore, specificando la causa dell'annullamento e indicando:

- nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero della Carta;
- certificato medico recante la data dell'Infortunio o dell'insorgenza della Malattia, la diagnosi specifica ed i giorni di prognosi;
- in caso di Ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda d'iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
- fattura dell'organizzazione viaggi o agenzia relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;

- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.); contratto di prenotazione viaggio.

Art.33. Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all'Euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro – ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario -, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

Art.34. Prova

Colui che richiede l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art.35. Controversie

Ogni controversia circa l'ammontare dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza sarà deferita per la sua risoluzione ad un Arbitro, nominato d'accordo fra le Parti (Assicuratore e Titolare), o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza o sede del Titolare. Sino a quando l'Arbitro non ha fatto comunicato alle Parti la sua decisione, l'Assicurato non potrà promuovere alcuna azione giudiziale contro l'Assicuratore. L'Assicurato non potrà, in ogni caso, promuovere alcuna azione legale contro l'Assicuratore trascorso 1 anno dalla data del giorno in cui l'Arbitro avrà comunicato alle Parti la sua decisione tramite lettera raccomandata.

Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze dell'Arbitro.

| I NOSTRI CONTATTI | |
|---|---|
| <p>Denuncia Sinistri Protezione Prelievi, Protezione d'Acquisto, Infortuni</p> | <p>Orari apertura uffici: dal lunedì al giovedì 9:00 - 17:00 il venerdì 9:00 - 13:00</p> <p>Contatti: Mail: chubb.denunce@chubb.com Indirizzo postale: Ufficio Sinistri CHUBB, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano Tel: +39 02 27095790 Fax: +39 02 27095447</p> |
| <p>Denuncia Sinistri Assistenza</p> | <p>Orari apertura uffici: 24h su 24, 7 giorni su 7</p> <p>Contatti: Indirizzo postale: Inter Partner Assistance S.A., Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma Numero Verde: 800 333 662 Dall'estero: (+39 06 42115773)</p> |

| COME PRESENTARE I RECLAMI | |
|----------------------------------|---|
| <p>All'Assicuratore</p> | <p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Assicuratore, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com</p> <p>L'Assicuratore fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p> |
| <p>All'IVASS</p> | <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del Reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei Danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo:</p> |

| | |
|--|---|
| | https://ec.europa.eu/info/fin-net_en |
|--|---|

Contatti

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Fabio Filzi n. 29 – 20124 - Milano
Telefono: 02 270951
mail: info.italy@chubb.com
www.chubb.com/it